



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RIZZOTTI, CALIENDO, BARBONI, PICHETTO
FRATIN, PEROSINO, BERUTTI, BIASOTTI, MASINI, GASPARRI e FLORIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2018

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo
a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni si sono succedute numerose iniziative parlamentari, sollecitate da istituzioni scientifiche, universitarie e associative, che hanno tentato di dare una definizione normativa alla libera scelta dei cittadini dell'utilizzo del proprio corpo dopo la morte e alla fruizione scientifico-didattica dello stesso nei centri competenti.

La normativa di riferimento in materia è rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria», e dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti». Entrambe, però, non disciplinano in modo chiaro né il percorso della «dona-

zione» dal soggetto donatore alla struttura competente fruitrice, quindi alla tumulazione cimiteriale, né la salvaguardia del principio dell'autodeterminazione e delle conseguenti modalità attuative fino al momento del decesso.

Senza queste specifiche, infatti, non si riesce a dare attuazione a quanto disciplinato dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, capo VI, in tema di rilascio di cadaveri a scopo di studio.

Il presente disegno di legge, con l'ausilio e l'utilizzo delle proposte normative già avviate nel corso delle precedenti legislature, intende coniugare le esigenze scientifico-terapeutiche ai principi bioetici antropologici universali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la donazione del corpo e il conseguente utilizzo ai fini di studio, ricerca scientifica e formazione, di soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità definite all'articolo 2 della presente legge e dei soggetti deceduti e conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria per dodici mesi.

Art. 2.

(Manifestazione del consenso)

1. I cittadini possono esprimere la volontà di donare il proprio corpo *post mortem* per le finalità di cui all'articolo 1. I termini, le forme e i modi della scelta di donazione del proprio corpo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e quindi della possibilità di recedere da una precedente scelta in qualsiasi momento della propria vita.

2. La mancata dichiarazione di volontà o la modifica anche solo verbale prima della morte è considerata quale dissenso inoppugnabile all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte.

3. Per i minori di età il consenso di cui ai commi 1 e 2 è manifestato dai genitori o dal tutore legale.

Art. 3.

(Modalità e tempi di attuazione)

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) stabilisce le modalità e i tempi, non superiori a dodici mesi, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione del cadavere alla famiglia o per la tumulazione dei cadaveri di soggetti non riconosciuti, da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera *c)*;

b) indica le cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri nel rispetto della salvaguardia dei principi di igiene e di pubblica tutela;

c) individua le strutture universitarie e le strutture ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione del cadavere per i fini di cui alla presente legge.

Art. 4.

(Istituzione del Registro per l'utilizzo del cadavere)

1. È istituito presso le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, il Registro per l'utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione affidato alla direzione sanitaria, nel quale annotare i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo nel rispetto della dignità duratura del corpo umano.

Art. 5.

(Promozione dell'informazione)

1. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le società scientifiche, le aziende sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

€ 1,00